Numero 4 - 2026

La portata applicativa dell'immunità giudiziale di cui all'art. 598 c.p., tra presupposti sostanziali e ricadute processuali. Una recente pronuncia con cui la corte di cassazione torna a fare il punto sulla *libertas convicii*. Nota a Cass., Sez. I Penale, 5 maggio 2026, ud. 6 febbraio 2026, n. 16186

The scope of judicial immunity under Article 598 of the Italian Criminal Code: substantive requirements and procedural implications. A recent judgment in which the Court of Cassation reassesses the libertas convicii. Note to the Court of Cassation, Criminal Section I, 5 May 2026 (hearing 6 February 2026), no. 16186

di *Giulia Pini*

***Abstract* [ITA]**: La sentenza n. 16186 del 2026 torna a ribadire l'ambito applicativo dell'immunità giudiziale di cui all'art. 598 c.p., affrontandone il rapporto con l'esercizio del diritto di difesa ex art. 51 c.p., letto alla luce della garanzia costituzionale dell'art. 24 Cost. Muovendo dagli snodi argomentativi della pronuncia, il commento ricostruisce anzitutto i requisiti strutturali dell'immunità, con particolare riguardo alla correlazione funzionale tra l'offesa, l'oggetto della controversia e la tesi difensiva, mettendo in evidenza come la sua operatività non richieda la necessarietà dell'espressione offensiva, né la veridicità dell'addebito o una particolare continenza espressiva. Su questa base, il raffronto con alcune figure riconducibili all'art. 51 c.p. viene utilizzato per mettere a fuoco, rispetto all'art. 598 c.p., tanto la diversa intensità dei requisiti richiesti quanto la differente esigenza di fondo cui esse rispondono, distinguendo in particolare l'esercizio del diritto di difesa *ex* art. 24 Cost. dalle manifestazioni della libertà di espressione *ex* art. 21 Cost. Il contributo approfondisce quindi la formula, ripresa dalla Corte, secondo cui art. 598 e art. 51 c.p. operano su «piani diversi», verificando in quale misura la comune matrice difensiva possa conciliarsi con la diversa natura e i differenti presupposti applicativi dei due istituti. In tale quadro si colloca, da ultimo, il problema dell'interesse dell'imputato, già dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 598 c.p., a ottenere una diversa qualificazione del fatto *ex* art. 51 c.p., con un cenno ad alcuni profili processuali richiamati dalla pronuncia.

***Abstract [ENG]**: Judgment no. 16186 of 2026 revisits the scope of the immunity provided for by Article 598 of the Italian Criminal Code and its relationship with the justification based on the exercise of the right of defence under Article 51 of the Criminal Code, read in the light of the constitutional guarantee enshrined in Article 24 of the Constitution. Following the main steps of the Court's reasoning, the article first reconstructs the structural requirements of the immunity, with particular regard to the functional connection between the offensive statement, the subject matter of the proceedings and the defensive arguments advanced, highlighting that its application does not require the statement to be strictly necessary for the defence, nor does it depend on the truth of the allegation or on any particular degree of restraint in expression. Against this background, reference to certain situations falling within Article 51 is used to clarify, in relation to Article 598, both the different intensity of the applicable requirements and the different underlying interests they serve, distinguishing in particular the exercise of the right of defence under Article 24 of the Constitution from manifestations of freedom of expression under Article 21. The article then considers the formula, reiterated by the Court, according to which Articles 598 and 51 operate on "different legal planes", and examines the extent to which their common rationale rooted in the protection of the right of defence can coexist with their different legal structure and requirements. Finally, the analysis addresses the interest of a defendant who has already been declared not punishable under Article*

 Copyright © - www.quotidianolegale.it

598 in seeking a different legal classification of the conduct under Article 51, with brief reference to the further civil-law and procedural implications mentioned in the judgment.

Parole chiave: Diffamazione – immunità giudiziale; offese non necessarie all'esercizio della difesa – art. 598 c.p. – rapporto con l'art. 51 c.p. – interesse all'impugnazione.

***Keywords**: Defamation – judicial immunity (Article 598 Italian Criminal Code) – right of defence – exercise of a right (Article 51 Italian Criminal Code) – interest in appealing*

SOMMARIO: **1.** La vicenda processuale e il *decisum*. – **2.** Il nodo interpretativo al vaglio della sentenza. – **3.** Immunità giudiziale ed esercizio del diritto di difesa: fondamento comune e diversi presupposti applicativi. – **4.** «Piani diversi»: tra comune fondamento difensivo e autonomia strutturale. – **5.** Diversa qualificazione giuridica ed interesse all'impugnazione.

1. La vicenda processuale e il *decisum*.

Con la sentenza che si annota, la Corte di cassazione[1] torna a pronunciarsi sull'ambito applicativo dell'art. 598 c.p. in relazione alle offese contenute negli scritti difensivi presentati dalle parti nell'ambito di una causa[2].

L'imputato, avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, era stato chiamato a rispondere di diffamazione per alcune espressioni contenute in una memoria presentata dinanzi al Consiglio distrettuale di disciplina, rivolte ad un altro avvocato, componente del Consiglio e relatore nel procedimento, al quale aveva attribuito intenti persecutori, abusivi e ritorsivi, prospettando la prosecuzione del procedimento disciplinare come mezzo di indebita intimidazione[3].

La vicenda *sub judice* e la soluzione cui giunge la Corte presentano però un profilo peculiare.

La non punibilità dell'imputato non è più in discussione, mentre oggetto del ricorso per cassazione – per quanto di interesse in questa sede – è la contestazione della qualificazione giuridica posta a fondamento dell'esito liberatorio; qualificazione, tutt'altro che neutra da un punto di vista sostanziale, che la Corte finisce poi per ridimensionare, pur su un piano squisitamente processuale.

Ripercorriamo le tappe dell'*iter* processuale che culmina con la sentenza che si commenta.

La prima pronuncia di annullamento con rinvio della decisione di condanna emessa dal tribunale di Bologna aveva censurato in particolare l'assunto, fatto proprio dal giudice di merito, secondo cui l'art. 598 c.p. sarebbe stato applicabile soltanto agli atti difensivi in senso stretto e non anche a quelli formati nell'ambito di un procedimento disciplinare davanti a un organismo di categoria.

La pronuncia rescindente aveva, in particolare, valorizzato non tanto la natura dell'autorità investita del procedimento, quanto la posizione assunta dall'autore delle dichiarazioni, rilevando come, nel caso concreto, l'imputato fosse proprio il professionista sottoposto al procedimento disciplinare e, dunque, parte interessata dello stesso. Il rinvio era stato pertanto disposto affinché venissero verificati gli ulteriori presupposti di applicabilità dell'immunità giudiziale di cui all'art. 598

---

[1] Cass., Sez. I, 5 maggio 2026, n. 16186.

[2] La disposizione recita: «*Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.*
Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazioni della sentenza».

[3] Cass., Sez. I, 5 maggio 2026, n. 16186, pp. 1-3.

N.d.R. La numerazione di pagina delle sentenze che si adotterà nel testo è riferita al formato pdf della pronuncia come reperito nella banca dati *DeJure*.

 Copyright © - www.quotidianolegale.it

c.p.[4].

Una prima precisazione non è priva di interesse nella prospettiva che qui interessa.

La sentenza che dispone l'annullamento con rinvio si colloca nel solco dell'orientamento che distingue la posizione di chi si limita a presentare un esposto disciplinare da quella del professionista che, sottoposto al procedimento, vi prende parte quale vero e proprio contraddittore. La giurisprudenza[5], infatti, chiarisce che non è la natura amministrativa del procedimento disciplinare a precludere l'applicazione dell'art. 598, ma la veste soggettiva dell'autore della comunicazione: chi presenta l'esposto non è parte del successivo procedimento disciplinare e non vi tutela una propria posizione soggettiva, di talché non entra in gioco alcuna vera e propria esigenza difensiva da salvaguardare; diversa la situazione del professionista sottoposto al procedimento, che è parte interessata e contraddittore a pieno titolo, circostanza che ricorre proprio nella vicenda in commento.

È però la decisione pronunciata in sede di rinvio a far emergere con particolare nettezza il profilo destinato a divenire centrale nel successivo ricorso.

Il Tribunale di Bologna, chiamato a decidere entro il perimetro tracciato dalla pronuncia di annullamento, ha anzitutto riconosciuto la natura offensiva delle espressioni utilizzate, escludendo altresì l'operatività dell'art. 51 c.p., data la riscontrata assenza di un profilo di stretta necessarietà rispetto all'esercizio delle prerogative difensive[6]. Proprio quelle medesime espressioni offensive sono state, nondimeno, ricondotte all'art. 598 c.p., in quanto contenute in una memoria presentata nel procedimento disciplinare da colui che ne era parte e ritenute connesse con il contesto della difesa portata avanti in quel procedimento. Ne è seguita la dichiarazione di non punibilità dell'imputato e la revoca delle statuizioni civili precedentemente adottate[7].

È dunque già il giudizio di rinvio a mostrare, in concreto, la particolare relazione tra le due figure: ciò che non è sufficiente a integrare l'esercizio scriminato del diritto di difesa può ancora risultare sufficiente ai fini dell'immunità giudiziale.

Ed è rispetto a questa soglia applicativa che l'imputato, pur avendo già conseguito la non punibilità *ex* art. 598 c.p., ricorrere nuovamente per ottenere il riconoscimento dell'art. 51 c.p.[8]

La Corte di cassazione, invece, non accoglie la prospettazione del ricorrente sul punto.

Questi i tasselli principali del ragionamento svolto dalla Corte.

In primo luogo, la Cassazione ribadisce che l'art. 598 c.p., pur operando «su un piano diverso» rispetto all'art. 51 c.p., costituisce un'applicazione estensiva del principio sotteso a quest'ultima disposizione, in quanto riconducibile alla garanzia costituzionale del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost[9].

In secondo luogo, la Corte passa a precisare i presupposti applicativi dell'immunità giudiziale.

Ai fini dell'art. 598 c.p. è sufficiente che le espressioni offensive presentino una relazione diretta e immediata con l'oggetto della controversia e una rilevanza funzionale rispetto alle argomentazioni svolte a sostegno della tesi prospettata o all'accoglimento della domanda. Non è invece richiesta né la veridicità dell'addebito né una particolare continenza espressiva[10].

In terzo luogo, la Corte affronta un profilo propriamente processuale, escludendo che la richiesta del ricorrente di riconfigurare la non punibilità *sub specie* di esercizio del diritto di difesa ex art. 51 c.p. sia, di per sé, sufficiente a fondare l'interesse all'impugnazione: la sentenza impugnata aveva infatti già prodotto un esito liberatorio e revocato le statuizioni civili precedentemente adottate e, ad avviso della Corte, il ricorrente non aveva indicato quale ulteriore risultato favorevole, concretamente

[4] Cass., Sez. I, 5 maggio 2026, n. 16186, pp. 1-2.
[5] Cfr. *ex multis* Cass., Sez. V, 3 settembre 2018, n. 39486, pp. 7-9.
[6] Il Tribunale ritiene infatti trattarsi di convincimenti personali dell'incolpato che non introducono fatti nuovi, elementi probatori o valutazioni istruttorie suscettibili, di per sé, di incidere sull'esito del procedimento disciplinare.
[7] Cass., Sez. I, 5 maggio 2026, n. 16186, pp. 2-3.
[8] Cass., Sez. I, 5 maggio 2026, n. 16186, pp. 3 e 5.
[9] Cass., Sez. I, 5 maggio 2026, n. 16186, p. 5.
[10] Cass., Sez. I, 5 maggio 2026, n. 16186, p. 5.

 Copyright © - www.quotidianolegale.it

e giuridicamente apprezzabile, avrebbe potuto conseguire attraverso la diversa qualificazione.

Infine, diverso esito riceve il motivo relativo all'omessa pronuncia sulla richiesta di rifusione delle spese sostenute nei confronti della parte civile: su tale punto la Cassazione ravvisa una concreta utilità per l'imputato e dispone l'annullamento con rinvio.

Questo, in estrema sintesi, è quanto statuito dalla sentenza che si annota.

Come si vedrà, il profilo peculiare della decisione in commento non consiste tanto nell'avere nuovamente affermato la prossimità funzionale dell'immunità giudiziale all'esercizio del diritto di difesa, né nell'avere ribadito che i due istituti operano peraltro su «piani diversi»; entrambe le proposizioni, infatti, trovano non pochi precedenti nella giurisprudenza di legittimità.

Esso emerge, piuttosto, nel momento in cui la Corte è chiamata a stabilire quale rilievo processuale possa assumere tale diversità per un imputato che abbia già conseguito, attraverso l'art. 598 c.p., un esito liberatorio.

Alla inammissibilità rispetto a tale motivo di ricorso, fa da contraltare – significativamente sotto tale profilo – l'opposto esito riservato al motivo concernente le spese della parte civile. In questo caso l'interesse viene riconosciuto perché la pronuncia richiesta è suscettibile di incidere concretamente sulla posizione patrimoniale dell'imputato.

Sembra a questo punto opportuno svolgere alcune considerazioni ricognitive in ordine ai principali snodi sostanziali percorsi dalla pronuncia in esame, al fine di chiarire il rapporto tra immunità giudiziale ed esercizio del diritto di difesa, prima di tornare sul cennato profilo processuale dell'interesse all'impugnazione.

2. Il nodo interpretativo al vaglio della sentenza.

La contrapposizione tra gli istituti in questione non è meramente nominalistica. È quindi proprio il significato giuridico di tale diversità a richiedere qualche precisazione.

La formula utilizzata dalla Corte consente, anzitutto, di tenere distinti due profili. Da un lato, l'art. 598 c.p. e l'art. 51 c.p. – quando quest'ultimo viene in rilievo quale esercizio del diritto di difesa – trovano un punto di convergenza nella garanzia sancita dall'art. 24 Cost.; dall'altro, tale comune matrice non si traduce nella coincidenza dei rispettivi presupposti applicativi. È anche in questo senso che la Corte richiama l'art. 598 come istituto che opera «su un piano diverso» rispetto all'art. 51 c.p.[11]

L'accostamento tra le due disposizioni va pertanto riferito, in primo luogo, al fondamento della tutela: evitare che il timore della sanzione penale comprima la libertà con la quale la difesa deve potersi esplicare. È sotto questo profilo che si comprende l'affermazione secondo cui l'immunità giudiziale costituisce «applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 c.p.», in quanto riconducibile all'art. 24 Cost.[12].

La comune matrice difensiva non esclude, tuttavia, che la soglia richiesta per l'operatività delle due disposizioni sia distinta.

La vicenda in esame ne offre una rappresentazione particolarmente nitida: le espressioni controverse sono state ritenute non necessarie all'esercizio del diritto di difesa e, dunque, non scriminate ai sensi dell'art. 51 c.p., ma ciò non ne ha impedito la riconduzione del fatto all'art. 598 c.p., una volta ravvisato il collegamento funzionale con il contesto difensivo.

La stessa Corte, nel confermare la valutazione compiuta in sede di rinvio, rileva il difetto di necessarietà, sul rilievo che si trattava di manifestazioni di convincimenti personali dalle quali non avrebbero potuto trarsi «argomenti tecnici idonei a determinare l'archiviazione del procedimento»[13].

È precisamente in questo scarto che comincia ad emergere la peculiarità dell'immunità giudiziale:

[11] La sentenza in commento non affronta esplicitamente la questione della natura giuridica dell'art. 598 c.p., ma, come vedremo *infra*, allude ad essa mediante l'inciso «pur operando su un piano diverso», accostandovi il richiamo espresso ad altra pronuncia, Cass., Sez. V, 24 marzo 2017, n. 14542, dai contorni più netti.

[12] Cass., Sez. I, 5 maggio 2026, n. 16186, p. 5.

[13] Cass., Sez. I, 5 maggio 2026, n. 16186, p. 7.

 Copyright © - www.quotidianolegale.it

in altri termini l'art. 598 c.p. può operare anche laddove l'espressione offensiva incardinata sull'apparato difensivo, pur esibendo un collegamento con lo stesso, sia priva di un carattere di necessarietà, ciò che, diversamente, consentirebbe di ricondurla all'esercizio del diritto *ex* art. 51 c.p.

E proprio su questo crinale la sentenza in commento aggiunge un altro aspetto interessante.

L'avvicinamento funzionale al diritto di difesa convive con il mantenimento di una distanza tra le fattispecie, e tale distanza comincia a delinearsi chiaramente non appena si osservi ciò che l'art. 598 richiede – e, soprattutto, ciò che non richiede – affinché l'offesa rimanga immune da pena; al tempo stesso, questa distanza sul piano dei presupposti convive, come sopra detto, con la conclusione processuale del difetto di interesse all'impugnazione rispetto alla invocata riqualificazione del fatto da art. 598 ad art. 51, in quanto la Corte non ravvisa nella vicenda concreta posta al suo vaglio un'utilità ulteriore per l'imputato già dichiarato non punibile.

Delineato tale quadro di analisi, i requisiti che si sono menzionati, attraverso i quali tale diversa soglia applicativa viene delineata, necessitano ora di essere esaminati più da vicino.

3. Immunità giudiziale ed esercizio del diritto di difesa: fondamento comune e diversi presupposti applicativi.

Gli spunti teorici che la vicenda *sub iudice* fornisce rendono immediatamente visibile un primo elemento di differenziazione tra le due fattispecie.

La differenza sembra riguardare non l'esistenza di un collegamento con la funzione difensiva – che, sia pure secondo modalità diverse, rileva in entrambe le ipotesi – quanto l'intensità di tale collegamento. Ai fini dell'art. 598 c.p. è sufficiente che l'offesa conservi una correlazione funzionale con la controversia: come si è detto, le espressioni devono concernere in modo diretto e immediato il suo oggetto e assumere rilevanza rispetto alle argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata o all'accoglimento della domanda[14].

Viceversa, quando viene invocato l'art. 51 c.p. nella sua declinazione quale esercizio del diritto di difesa *ex* art. 24 Cost., non basta una connessione logica con il *thema decidendum* ma la giurisprudenza richiede che l'offesa presenti un vero e proprio carattere di necessarietà rispetto alla finalità difensiva perseguita.

Una sentenza piuttosto recente della Corte di Cassazione[15], pronunciandosi sul tema, collega espressamente a tale requisito di necessarietà proprio dell'art. 51 c.p. in relazione con l'art. 24 Cost., sul piano strutturale e teleologico, un limite di proporzionalità – o, nella terminologia utilizzata dalla Corte, di «strumentalità rispetto al fine» – che recherebbe con sé anche una verifica circa la continenza espressiva[16].

La terminologia utilizzata dalla giurisprudenza richiede, peraltro, qualche cautela: la «strumentalità» evocata con riguardo all'art. 598 c.p. indica essenzialmente la correlazione funzionale dell'espressione con la controversia, mentre con riguardo all'art. 51 la "strumentalità" si sostanzia, come detto, in una verifica più rigorosa e stringente segnata dalla necessarietà e dalla proporzionalità dell'offesa rispetto all'esercizio del diritto[17]. La distinzione consente di comprendere perché l'art. 598 possa operare anche rispetto a espressioni che, pur definite "strumentali", vengano poi reputate né

[14] Cass., Sez. I, 5 maggio 2026, n. 16186, p. 5; Cass., Sez. V, 21 febbraio 2002, n. 7000, pp. 2-3. Sullo spettro ampio degli atti funzionali alla difesa, cfr. inoltre Cass., Sez. V, 7 giugno 2011, n. 22743; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2004, n. 40452.

[15] Cass., Sez. V, 24 marzo 2017, n. 14542

[16] Cass., Sez. V, 24 marzo 2017, n. 14542, p. 4. Nella medesima prospettiva funzionale, A. MANNA, *Il diritto di cronaca, di critica, di denuncia e la diffamazione: «gli arresti giurisprudenziali»*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3600 ss., § 8, spec. PDF pp. 18-19.

[17] Anche la sentenza in commento, seguendo tale consolidato filone, pone l'attenzione sull'assenza di tali requisiti nell'ambito dell'art. 598 c.p.

 Copyright © - www.quotidianolegale.it

necessarie né decisive ai fini dell'economia della difesa[18].

È la salvaguardia della libertà difensiva anche in tale frangente a giustificare l'ampiezza del perimetro della disposizione.

In proposito, volendo allargare lo sguardo con una breve digressione, la latitudine riconosciuta all'immunità giudiziale può essere letta anche sotto la lente della generale trasformazione della tutela penale dell'onore.

Con il superamento della tradizionale concezione empirico-fattuale – che distingueva l'onore soggettivo, quale percezione della propria dignità morale, dall'onore oggettivo, inteso come riflesso della considerazione sociale e riconducibile al concetto di reputazione – e l'avvento della "concezione normativa", nel bene giuridico onore diventa vieppiù evidente il nesso con i valori della personalità individuale e della dignità sociale[19].

È proprio tale collocazione nel sistema dei valori costituzionali che, lungi dal determinarne una assolutizzazione, al contrario, ne impone la considerazione nella coesistenza con gli altri diritti di pari rango, nell'ambito dei bilanciamenti che di volta in volta vengono in rilievo[20].

Sotto questo punto di vista, si rinviene una linea di continuità anche con l'evoluzione normativa che ha interessato altri istituti, tra loro strutturalmente differenti ma accomunati dalla necessità di lasciare spazio all'esercizio di altri interessi costituzionalmente rilevanti: come le ipotesi di *exceptio veritatis*, che nella visione originaria del codice non trovava alcuno spazio, o la maggior rilevanza progressivamente accordata al diritto di critica e di cronaca nella loro dimensione costituzionale.

Riportando ora l'attenzione sulla pronuncia in commento, un ulteriore profilo, che la stessa sentenza che si annota pone espressamente al centro della ricostruzione dell'art. 598, riguarda veridicità e continenza, nella misura in cui la Corte riafferma la tradizione esegetica consolidata secondo cui per l'operare dell'immunità non si richiede nemmeno la presenza di tali requisiti[21].

Il rilievo assume un significato concreto nella vicenda esaminata.

Il Tribunale, a seguito del primo rinvio, aveva qualificato le espressioni – ritenute non necessarie rispetto alla difesa nell'ottica *thema decidendum* – come assolutamente offensive anche nella loro formulazione, oltre che veicolo di convincimenti personali dell'imputato, piuttosto che di fatti suscettibili di valutazione in termini di verità e falsità: ciò non ha tuttavia impedito di ricondurle, per l'appunto, all'art. 598, per il quale resta decisiva la correlazione logica con la controversia, ovvero la non estraneità rispetto ad essa, non richiedendosi il superamento di un vaglio più serrato.

Tale conclusione è fatta poi propria dalla Cassazione che si commenta, nel solco peraltro di una giurisprudenza consolidata[22].

A ben vedere, seppur l'enunciazione di tale principio sia formulata dalla Cassazione in rapida

---

[18] Cass., Sez. V, 22 febbraio 2006, n. 6701, p. 3; Cass., Sez. V, 17 marzo 2014, n. 12418, p. 3; Cass., Sez. V, 23 maggio 2024, n. 20520, p. 4. Cfr. altresì Cass., Sez. V, 26 febbraio 2019, n. 8421, Cass., Sez. V, 31 maggio 2019, n. 24452, Cass., Sez. V, 18 gennaio 2017, n. 2507 e Cass., Sez. V, 22 febbraio 2005, n. 6495; A. MANNA, *Il diritto di cronaca*, cit., § 8.

[19] Sull'analisi di tale bene giuridico, *ex multis*, P. SIRACUSANO, voce *Ingiuria e diffamazione*, in *Digesto disc. pen.*, VII, Torino, 1993, 32.; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, Padova, 1995, 271; v. anche R. GUERRINI, *La tutela penale dell'onore come diritto della personalità*. In *La tutela della persona umana. Dignità, salute, scelte di libertà* (per Francesco Palazzo). Atti del Convegno (Pisa, 12 ottobre 2018) (pp. 155-187), Torino, 2019.

[20] Per la concezione normativa dell'onore, F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit.; G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, t. 1, Bologna, 2011, p. 96; R. GUERRINI, *La tutela penale*, cit., pp. 155-187. Cfr. altresì A. MANNA, *Il diritto di cronaca*, cit., §§ 8-9. In questa prospettiva acquistano un significato unitario, pur conservando strutture e presupposti differenti, le diverse ipotesi nelle quali l'ordinamento limita la risposta penale a tutela della reputazione: dall'*exceptio veritatis* alle scriminanti del diritto di cronaca e di critica, fino all'esercizio del diritto di difesa e all'immunità giudiziale. Sul punto, A. MANNA, *Il diritto di cronaca* cit., §§ 1 e 8-9.

[21] Cass., Sez. I, 5 maggio 2026, n. 16186, pp. 2 e 5; Cass., Sez. V, 21 febbraio 2002, n. 7000, pp. 2-3; Cass., Sez. V, 22 febbraio 2006, n. 6701, p. 3; Cass., Sez. V, 17 marzo 2014, n. 12418, p. 3. In termini convergenti, A. MANNA, *Il diritto di cronaca*, cit., § 8. Fermo restando il limite rappresentato dalla calunnia: cfr. Cass., Sez. V, 21 febbraio 2002, n. 7000, pp. 2-3; Cass., Sez. V, 22 febbraio 2006, n. 6701, p. 3; Cass., Sez. V, 24 marzo 2017, n. 14542, p. 4.

[22] Cfr. Cass., Sez. I, 5 maggio 2026, n. 16186, p. 5, che sul punto richiama Cass., Sez. V, 22 febbraio 2006, n. 6701; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2004, n. 40452; Cass., Sez. V, 21 febbraio 2002, n. 7000.

 Copyright © - www.quotidianolegale.it

sequenza rispetto alla negazione della rilevanza del requisito della necessarietà dell'offesa nell'alveo del contesto difensivo[23], questo secondo assunto, circa l'irrilevanza della verifica della verità e della continenza, implicitamente evoca il tratto differenziale dell'art. 598 c.p. anche con altre manifestazioni dell'art. 51 c.p., fondate non sull'art. 24 ma sull'art. 21 Cost.: il diritto di critica e di cronaca[24].

Rispetto ad esse, infatti, secondo una elaborazione giurisprudenziale e dottrinale ormai granitica, i requisiti della verità e della continenza risultano imprescindibili.

A ben vedere, emerge qui un profilo interessante. La norma dell'art. 598 c.p. è funzionalmente vicina a quella dell'art. 51 sul piano della salvaguardia delle esigenze difensive quando questo viene in rilievo quale veicolo del diritto di difesa ex art. 24 Cost., mentre l'immunità in questione risulta assai meno assimilabile alle altre manifestazioni della medesima scriminante elaborate a tutela della libertà di espressione ex art. 21 Cost.

Alla luce di tale considerazione, data l'affinità sul piano della *ratio* con l'art. 51 c.p. nella veste riconducibile all'art. 24 Cost., la diversa collocazione dogmatica dell'art. 598 c.p., quale causa di non punibilità e non quale causa di giustificazione[25], è coerente con il più ampio perimetro applicativo dell'immunità giudiziale, in virtù della salvaguardia di una libertà difensiva più estesa, oltre i confini della stretta necessità in funzione dell'esito vittorioso della causa.

In altri termini, è ragionevole pensare che l'ordinamento ammetta che un fatto, pur illecito, non venga perseguito penalmente, quando all'autore dello stesso possa essere comunque addebitata una diversa conseguenza pregiudizievole, ancorché su un terreno diverso da quello penalistico.

Si fa riferimento a quanto statuito nel secondo comma della disposizione in esame, in cui si

---

[23] Cass., Sez. I, 5 maggio 2026, n. 16186, p. 5.

[24] V. sul punto anche A. MANNA, *Il diritto di cronaca*, cit., p. 3600 ss.; per vero, seppur continenza e verità siano requisiti tradizionalmente invocati rispetto al diritto di cronaca e di critica, quanto alla continenza si segnala Cass., Sez. V, 24 marzo 2017, n. 14542 che, sul presupposto della necessarietà dell'offesa ai fini difensivi richiesto per la causa di giustificazione dell'art. 51 come espressione dell'art. 24 Cost., deriva anche un limite di proporzionalità rispetto al fine che «giustifica la verifica della continenza espressiva», proprio perché non vi è ragione di consentire che l'esercizio del diritto di difesa si trasformi in un'aggressione scomposta alla reputazione. Altre pronunce non si esprimono quanto a verità e continenza rispetto al combinato disposto dell'art. 51 c.p. e 24 Cost. (v. ad es. Cass., Sez. V, 6 luglio 2023, n. 2932) ma solo rispetto alla proiezione dell'art. 51 rispetto all'art. 21 Cost. (cfr. Cass., Sez. V, 3 settembre 2018, n. 39486; cfr. invece Cass., Sez. V, 4 agosto 2021, n. 30544 che richiede anche per l'esercizio del diritto di difesa ex art. 51 l'accertamento della verità e della continenza oltre quello della necessità difensiva).

[25] Questo è l'indirizzo maggioritario, che considera l'art. 598 c.p. una disposizione dettata da ragioni di opportunità volta a concedere alle parti e ai loro patrocinatori una libertà di discussione e di difesa che esorbita i limiti delle necessità difensive, quindi avente un ambito più vasto rispetto a quello dell'art. 51 c.p., ai fini della tutela degli interessi della parte, anche solo potenziale; v. ad es. Cass., Sez. V, 24 marzo 2017, n. 14542, p. 3. In favore della qualificazione dell'art. 598 come causa di non punibilità in senso stretto, cfr. inoltre P. CIPOLLA, nota a Cass., Sez. V, 21 febbraio 2002, n. 7000, in *Cass. pen.*, 2003, p. 904 ss.; Cass., Sez. VI, 3 novembre 2005, n. 39934, che la reputa una causa di non punibilità, in quanto viene esclusa solo l'applicazione della pena, non l'antigiuridicità del fatto; Cass., Sez. V, 4 agosto 2021, n. 30544; F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 290. Questo, del resto, è anche l'orientamento che appare maggiormente confortato da indici testuali e sistematici: in primo luogo è previsto che il giudice possa ordinare provvedimenti disciplinari a carico della parte o del patrocinatore giudiziale, nonché la cancellazione o la soppressione delle scritture offensive (soluzione difficilmente conciliabile con la qualificazione del fatto come pienamente lecito in forza di una causa di giustificazione); inoltre, il secondo comma dell'art. 598 c.p. consente di assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale; infine, lo stesso impiego, nel testo normativo, di espressioni quali «offese» e «scritture offensive» sembra postulare il permanere dell'illiceità del fatto. In questa direzione, cfr. F. MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., p. 290; Cass., Sez. VI, 3 novembre 2005, n. 39934; Cass., Sez. V, 4 agosto 2021, n. 30544. Già Corte cost., n. 128 del 1979 aveva, inoltre, escluso che la disposizione attribuisse un «diritto all'ingiuria»; per vero tale ricostruzione sembra anche quella cui la pronuncia in commento aderisce, pur non dichiarandola espressamente, nella misura in cui fa riferimento ad una operatività su un "piano diverso", rimarcando al contempo la permanenza offensiva delle espressioni usate nella memoria del ricorrente. Per completezza si deve però dare atto che la natura giuridica di tale istituto rimane controversa, non registrandosi una completa unanimità di posizioni. Solo per menzionarne alcune, una certa ricostruzione vi ravvisa una immunità in senso tecnico; diversa opinione la colloca sul preliminare piano della causa speciale di incapacità penale; parte della dottrina ritiene trattarsi di una vera e propria causa di giustificazione con ambito applicativo più vasto rispetto a quella prevista in via generale dall'art. 51 c.p.; cfr. in argomento anche P. SIRACUSANO, cit., 46.

 Copyright © - www.quotidianolegale.it

attribuisce al giudice della causa cui sono correlate le offese il potere di assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale[26].

In tal modo l'esigenza di bilanciare dignità della persona offesa e salvaguardia della libertà difensiva dell'offensore può trovare una equilibrata composizione senza con ciò trasformarsi in una rigida gerarchia astratta tra diritti fondamentali, concetto estraneo al modo di intendere il bilanciamento di interessi in ottica costituzionalmente orientata.

Ed è in questo senso, piuttosto che nei termini di una assimilazione quanto alla natura giuridica[27], che si ritiene debba essere interpretato l'inciso contenuto nella sentenza in commento riguardo l'art. 598 c.p. quale «applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 c.p.»[28]: la più ampia area di operatività trova ragione nell'esigenza di assicurare alla difesa uno spazio di libertà ulteriore rispetto a quello già coperto dalla scriminante generale.

Il dato comune, dunque, risiede nella constatazione che la tutela penale dell'onore non opera in termini assoluti e viene modulata quando entra in rapporto con altri interessi ai quali l'ordinamento attribuisce rilievo. Nel caso dell'art. 598 c.p., tale modulazione assume una particolare intensità proprio in ragione della funzione difensiva che la disposizione mira a preservare[29].

Del resto, l'esistenza di questa soglia, solcata la quale lo strumento penale non viene azionato e cede il passo al diverso sistema della responsabilità civile, non è affatto distonica nemmeno rispetto al principio di sussidiarietà del diritto penale, che viene in considerazione laddove, come nella materia *de qua*, le conseguenze civilistiche si trovano ad operare nel territorio da cui la pena resta esclusa, come accade in questo caso, quando le offese sono dotate di un nesso funzionale con l'oggetto del procedimento[30].

La permanenza di possibili forme di tutela extra-penale dell'onore non costituisce un dato eccentrico rispetto al sistema. Come ha ricordato la Corte costituzionale in tema di depenalizzazione dell'ingiuria[31], dal carattere fondamentale del diritto all'onore non discende automaticamente la necessità di assicurarne la protezione mediante la sanzione penale: spetta al legislatore stabilire se la tutela possa essere efficacemente realizzata anche attraverso strumenti diversi e meno incidenti sui diritti del trasgressore, secondo il principio di *extrema ratio*[32].

In questo senso, l'art. 598 offre quindi una manifestazione particolarmente significativa della possibilità di dissociare rinuncia alla pena e rinuncia a ogni altra forma di tutela; in altri termini, l'esigenza di assicurare ampiezza alla libertà difensiva può giustificare la non punibilità dell'offesa senza imporre, per ciò solo, che essa divenga irrilevante per l'ordinamento sotto ogni diverso profilo.

Una volta chiarito che la protezione accordata dall'art. 598 può estendersi oltre i limiti entro i quali l'offesa sarebbe giustificata dall'art. 51, resta però da comprendere se questa differenza riguardi soltanto l'ampiezza delle rispettive aree applicative, e quindi dei requisiti strutturali, oppure rifletta una più profonda diversità di natura giuridica.

È proprio su questo terreno che assume rilievo la formula, ripresa dalla sentenza che si annota, dei "piani diversi" di operatività.

---

[26] «*Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazioni della sentenza*».

[27] Che recherebbe con sé ben altre conseguenze di carattere sistematico, di cui la pronuncia in commento non si occupa.

[28] Cass., Sez. I, 5 maggio 2026, n. 16186, p. 5.

[29] In termini più marcati, A. MANNA, *Il diritto di cronaca*, cit., p. 3600 ss. definisce la reputazione, nel rapporto con il diritto di difesa e con la libertà di manifestazione del pensiero, bene "succedaneo" rispetto a diritti espressamente riconosciuti dagli artt. 24 e 21 Cost.

[30] Cass., Sez. V, 23 maggio 2024, n. 20520.

[31] Corte cost., 6 marzo 2019, n. 37.

[32] Corte cost., 6 marzo 2019, n. 37; cfr. M. GAMBARDELLA, *Abrogazione del delitto di oltraggio e obblighi di incriminazione verso un diritto riconosciuto come fondamentale*, in *Giur. cost.*, 2019, pp. 658-667.

 Copyright © - www.quotidianolegale.it

4. «Piani diversi»: tra comune fondamento difensivo e autonomia strutturale.

È infatti la stessa sentenza in commento a condensare il rapporto tra art. 598 e art. 51 c.p. in una formula che merita particolare attenzione.

Nel ricostruire l'immunità giudiziale, la Corte non raffigura l'art. 598 c.p. soltanto quale «applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 c.p., in quanto riconducibile all'art. 24 Cost.[33]», come sopra si è detto, ma, significativamente, non trascura di ricordarne l'operatività «su un piano diverso».

L'accostamento delle due proposizioni è in realtà più pregnante di quanto possa emergere da un primo esame.

Se è pur vero che il richiamo all'art. 51 e all'art. 24 Cost. vuole mettere in luce la comune matrice funzionale dei due istituti, posto che entrambi concorrono, secondo modalità differenti e differenti intensità, a impedire che la tutela penale dell'onore comprima indebitamente l'esercizio della difesa, l'inciso sui «piani diversi» sembra, da un lato, voler scongiurare una equivalenza sul terreno della natura giuridica – senza forse l'intenzione di affermare una posizione esplicita nell'ambito della *querelle* teorica –, dall'altro, aprire al tema della diversità in termini di requisiti strutturali richiesti dalla fattispecie.

Al riguardo, è interessante notare che la derivazione dell'art. 598 dalla medesima esigenza costituzionale che sorregge l'esercizio scriminato del diritto di difesa è stata peraltro formulata dalla giurisprudenza in termini non sempre esattamente sovrapponibili.

Nei diversi arresti l'accento cade ora sulla vicinanza tra i due istituti, per analogia di *ratio*, ora maggiormente sulla loro autonomia.

Una delle affermazioni più nette nel senso della prossimità si rinviene in una pronuncia del 2002[34]. Chiamata a stabilire se l'art. 598 potesse operare rispetto alle espressioni contenute in un atto di citazione, la Corte superò l'orientamento formalistico precedente e qualificò l'immunità come «applicazione estensiva» del principio dell'art. 51 c.p., in quanto riconducibile all'art. 24 Cost. per far discendere da tale premessa l'estensione della tutela agli atti funzionalmente destinati all'esercizio della difesa anche quando precedano la formale instaurazione del procedimento, ritenendo, coerentemente, che tra le «parti» tutelate dall'art. 598 possano rientrare anche quelle soltanto potenziali, quando compiano un atto diretto ad aprire il processo o a intervenirvi[35].

Proprio la nettezza con cui tale affermazione era stata espressa, tanto da far pensare ad una presa di posizione ben più impegnativa che sosteneva una vera assimilazione della natura giuridica dell'immunità giudiziale ex art. 598 c.p. a quella dell'art. 51 c.p., suscitò perplessità in dottrina.

Nel commentare la pronuncia in questione si osservò che il collegamento funzionale con l'esercizio del diritto di difesa non era sufficiente a trasformare l'art. 598 in una speciale ipotesi di scriminante ex art. 51: una conclusione del genere avrebbe finito per mettere in ombra l'autonomia strutturale dell'immunità giudiziale[36].

Una successiva sentenza, nel 2006[37], formulava il rapporto in termini più cauti. La Corte prendeva espressamente atto del contrasto circa la natura dell'art. 598 – causa di giustificazione oppure causa di non punibilità in senso stretto – ma osservava che, indipendentemente dalla soluzione di tale questione, non poteva comunque disconoscersi la riconducibilità dell'istituto al principio dell'art. 51 per il tramite dell'art. 24 Cost.

Medesima linea quella seguita da una sentenza del 2014[38], che definiva l'art. 598 un'applicazione

---

[33] Cass., Sez. I, 5 maggio 2026, n. 16186, p. 5.
[34] Cass., Sez. V, 21 febbraio 2002, n. 7000.
[35] Cass., Sez. V, 21 febbraio 2002, n. 7000, pp. 2-3. La sentenza collega l'«applicazione estensiva» all'art. 24 Cost. e ne fa discendere l'estensione agli atti prodromici e, quindi, alle parti anche soltanto potenziali.
[36] P. CIPOLLA, nota a Cass., Sez. V, 21 febbraio 2002, n. 7000, *in Cass. pen.*, 2003, p. 904 ss.
[37] Cass., Sez. V, 22 febbraio 2006, n. 6701.
[38] Cass., Sez. V, 17 marzo 2014, n. 12418.

 Copyright © - www.quotidianolegale.it

estensiva del principio posto dall'art. 51, proprio in quanto riconducibile all'art. 24 Cost., facendo discendere da tale fondamento una soglia applicativa non coincidente con quella della scriminante.

Si tengono così distinti due livelli, che non necessariamente coincidono: la matrice costituzionale della tutela e la diversità strutturale quanto ai requisiti di fattispecie[39].

La separazione diviene decisamente più marcata in una sentenza del 2017[40], espressamente richiamata dalla pronuncia in commento proprio a sostegno dell'affermazione secondo cui art. 598 e art. 51 operano su «piani diversi»[41].

Dopo aver ricondotto l'art. 598 alle cause di non punibilità in senso stretto, la Corte in quella pronuncia[42] assegnava espressamente alle due disposizioni una natura giuridica diversa: l'art. 51 elide l'antigiuridicità del fatto, mentre l'art. 598 esclude soltanto la pena e può lasciare permanere conseguenze ulteriori.

La pronuncia giungeva così ad affermare che le offese coperte dall'immunità giudiziale si collocano fuori dalla sfera di esercizio della facoltà legittima tutelata dall'art. 51 e precisava, coerentemente, che, trattandosi di una causa di non punibilità in senso stretto, nell'art. 598 non poteva ravvisarsi alcun riconoscimento di una «singolare facoltà di offendere»[43].

La stessa decisione, però, continuava ad individuare al contempo la ragione dell'art. 598 nella necessità di assicurare libertà alla discussione delle parti, ammettendo la non punibilità anche dell'offesa non necessaria purché funzionalmente inserita nel sistema difensivo.

La distinzione strutturale – e, espressamente nel caso di questa sentenza, anche dogmatica – pertanto, non comporta l'abbandono della comune radice difensiva. Ed è proprio la possibilità di tenere insieme questi due profili a caratterizzare anche la pronuncia in commento.

La formula dei «piani diversi» viene poi utilizzata espressamente nello stesso senso dalla giurisprudenza successiva. Anche qui, una sentenza del 2018, tra le più citate,[44] non si limita ad enunciare la separazione tra art. 598 e art. 51, ma la esplicita sia quanto ai requisiti strutturali che rispetto alla natura giuridica: l'immunità giudiziale non esclude l'antigiuridicità del fatto, ma soltanto l'applicazione della pena, e per tale ragione l'ordinamento ammette che siano ricomprese nella sua area anche condotte offensive non necessarie purché inserite nel contesto difensivo; la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. quale esercizio del diritto di difesa, richiede invece un requisito di necessarietà e il rispetto dei limiti di proporzionalità che ne conseguono. Perfettamente aderente è anche l'enunciato di altre sentenze successive, che riprende testualmente la medesima contrapposizione[45].

Letta sullo sfondo di questa evoluzione, dunque, la formulazione della pronuncia che si annota risulta più chiara ed esplicativa di quanto sembrasse. Riconoscere la prossimità funzionale all'art. 51, fondata sull'art. 24 Cost., e considerare l'immunità giudiziale quale «applicazione estensiva» del principio dell'art. 51, non significa pertanto identificarla con una scriminante, ma conservarne la diversità di natura giuridica senza recidere il nesso che entrambe le fattispecie intrattengono, pur in modo differente, con la libertà di difesa.

---

[39] Cass., Sez. V, 22 febbraio 2006, n. 6701, pp. 2-3; Cass., Sez. V, 17 marzo 2014, n. 12418, p. 3.

[40] Cass., Sez. V, 24 marzo 2017, n. 14542.

[41] Si osserva che anche il fatto stesso che la pronuncia in commento richiami proprio tale sentenza è sintomatico di quale sia l'impostazione esegetica che ivi si accoglie con riguardo alla natura giuridica dell'art. 598 c.p.

[42] Cass., Sez. V, 24 marzo 2017, n. 14542, p. 3.

43 Cass., Sez. V, 24 marzo 2017, n. 14542, pp. 3-4, espressamente richiamata da Cass., Sez. I, 5 maggio 2026, n. 16186, p. 5 a sostegno dell'inciso secondo cui art. 598 e art. 51 operano su «piani diversi». La decisione del 2017 distingue l'art. 51, che elimina l'antigiuridicità, dall'art. 598, che esclude la pena, e nega che quest'ultimo attribuisca una «facoltà di offendere».

[44] Cass., Sez. V, 3 settembre 2018, n. 39486.

[45] Cfr. sul punto Cass., Sez. V, 6 luglio 2023, n. 293222, p. 3, che, come la sentenza del 2018 appena citata, esplicita chiaramente i «piani diversi»: l'art. 598 non esclude l'antigiuridicità e può coprire offese non necessarie inserite nel contesto difensivo; l'art. 51 richiede necessarietà, proporzionalità e strumentalità. Perfettamente aderente è l'enunciato di Cass., Sez. V, 6 luglio 2023, n. 293222, che riprende testualmente la medesima contrapposizione

 Copyright © - www.quotidianolegale.it

A questo punto, il tratto caratterizzante della decisione, che innova rispetto ai precedenti, si rivela forse un altro.

È interessante infatti notare come la pronuncia in commento, pur ribadendo entrambe queste coordinate nei termini che si sono detti, al tempo stesso nega che le stesse siano sufficienti, nel caso concreto, a fondare l'interesse all'impugnazione, non traducendosi necessariamente la diversità tra gli istituti in una concreta utilità processuale per il ricorrente.

5. Diversa qualificazione giuridica ed interesse all'impugnazione.

Per comprendere la considerazione appena svolta dobbiamo tornare alla parte conclusiva della vicenda processuale.

A seguito del giudizio di rinvio, l'imputato aveva già ottenuto la dichiarazione di non punibilità ai sensi dell'art. 598 c.p. e la revoca delle statuizioni civili; tuttavia, con ricorso per Cassazione articolava quattro motivi di ricorso, con il primo dei quali chiedeva proprio che il fatto commesso fosse ricondotto all'esercizio del diritto di difesa *ex* art. 51 c.p., escluso dal tribunale di Bologna in sede di rinvio.

La Corte, nella sentenza in commento, dichiara tale motivo inammissibile per difetto di interesse, muovendo essenzialmente da un dato concreto: la decisione impugnata aveva già prodotto un esito liberatorio di non punibilità eliminando altresì gli obblighi risarcitori derivanti dalla precedente condanna, sicché non era dato rinvenire un risultato più favorevole che il ricorrente avrebbe potuto conseguire attraverso la diversa qualificazione richiesta[46].

Detta conclusione viene ricondotta al principio generale secondo cui l'interesse all'impugnazione, pur non dovendo necessariamente coincidere con la rimozione di un pregiudizio strettamente penale, deve comunque tradursi nel conseguimento di una utilità giuridicamente apprezzabile: l'impugnazione non può essere utilizzata al solo fine di ottenere una motivazione teoricamente più corretta o una diversa qualificazione del medesimo esito liberatorio che non produca conseguenze giuridicamente apprezzabili *in melius* per la posizione del ricorrente.

Per comprendere appieno la conclusione della Corte sul punto è bene dare conto di un ulteriore profilo differenziale di disciplina tra l'art. 51 c.p. e l'art. 598 c.p.

Ora, che tra l'art. 51 c.p. e l'art. 598 c.p. possano astrattamente discendere conseguenze in termini di regime giuridico differente non sembra infatti revocabile in dubbio. Se l'art. 51, operando quale causa di giustificazione, elide l'antigiuridicità e preclude, dunque, la strada ad una eventuale prospettiva risarcitoria rispetto ad un fatto che deve essere reputato lecito, l'art. 598 – in disparte la ricostruzione dogmatica di tale figura – lascia invece aperta espressamente la possibilità che l'offesa conservi rilievo sotto profili diversi da quello penale, concedendo al giudice della causa – al secondo comma – determinati poteri incidenti sulla sfera extra-penale, tra cui la possibilità di assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale[47]; disciplina, peraltro, emblematica, per i fautori della natura della fattispecie quale causa di non punibilità in senso stretto, e coerente con il mantenimento di una qualifica di illiceità al fatto commesso[48].

Ebbene, il disposto del secondo comma dell'art. 598 è coerente con quanto previsto in sede civilistica dall'art. 89 c.p.c.

Tale ultima norma, dopo aver disposto al primo comma che «*negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive*», al secondo comma sancisce il potere del giudice di disporre «*con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, quello di*

[46] Cass., Sez. I, 5 maggio 2026, n. 16186, pp. 5-6.
[47] V. *supra*.
[48] Per la ricostruzione in termini di causa di giustificazione, meno diffusa in giurisprudenza v. Cass., Sez. V, 23 maggio 2024, n. 20520; per il riconoscimento di un contrasto sul punto, *ex multiis*, v. Cass., Sez. V, 22 febbraio 2006, n. 6701.

 Copyright © - www.quotidianolegale.it

assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto,"quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa"».

La giurisprudenza ha però attribuito all'espressione «*offese che non riguardano l'oggetto della causa*» il significato di offese non necessarie alla difesa sebbene ad essa non estranee: la locuzione risulta quindi solo apparentemente speculare rispetto a quella contenuta nell'art. 598 c.p.; infatti, le offese che non concernono l'oggetto della causa tali da escludere l'applicabilità dell'art. 598 c.p. sono quelle non correlate logicamente alla tesi difensiva, senza che alle stesse debba riconoscersi anche una ben più stringente necessarietà.

Nel caso in cui sussista, invece, tale correlazione, la punibilità è esclusa, ma residua la possibilità di conseguenze extra-penali.

La giurisprudenza ha infatti chiarito che se la correlazione funzionale dell'offesa con la controversia è sufficiente a escluderne la punibilità, anche quando l'espressione non sia necessaria alla difesa, la medesima circostanza però non esclude necessariamente la possibilità di un risarcimento del danno quando quel collegamento non presenti carattere di indispensabilità[49].

Ne consegue che in caso di offese non necessarie, pur non estranee alla causa, la disciplina dell'art. 598, comma 2 c.p. e quella dell'art. 89 c.p.c. tendono a sovrapporsi[50], anche nella convergenza quanto al giudice competente, che, anche in ambito penale – sulla base del combinato disposto dell'art. 538, comma 1, c.p.p., che esclude possa trattarsi del giudice che proscioglie applicando la non punibilità[51] – è il giudice della causa in cui tali espressioni sono state proferite[52].

Fatta tale premessa ricostruttiva, proprio questo dato induce però a precisare la portata dell'affermazione della sentenza in commento circa il difetto di interesse all'impugnazione con riguardo al motivo di ricorso prospettato.

La Corte non nega che la diversità della qualificazione giuridica in base alla quale giungere all'esito di non punibilità abbia in linea generale delle ricadute sostanziali e processuali; ne nega però la rilevanza processuale nel caso concreto.

La possibilità, astrattamente riconducibile all'art. 598 c.p., di conseguenze diverse da quelle derivanti dall'art. 51 non è infatti sufficiente, di per sé, a fondare l'interesse all'impugnazione; occorre piuttosto mostrare che una di tali conseguenze sia suscettibile di incidere concretamente sulla posizione del ricorrente.

---

[49] Cass., Sez. V, 22 febbraio 2006, n. 6701 sintetizza il punto affermando che il nesso, pur non necessario, con l'oggetto della causa «esclude comunque la punibilità del fatto», ma non anche il risarcimento qualora l'espressione offensiva non sia indispensabile alla difesa.

[50] Cfr. Cass., Sez. V, 22 febbraio 2006, n. 6701. Pur con la cautela, si badi, di non trascurare troppo facilmente le differenze tra le due disposizioni. Infatti, la non coincidenza tra art. 598 c.p. e art. 89 c.p.c. investe, più in generale, anche i canoni valutativi e l'oggetto delle rispettive valutazioni; la cancellazione disposta ai sensi dell'art. 89 non è, per ciò solo, decisiva ai fini dell'applicazione dell'art. 598: il primo istituto presidia la correttezza e il decoro del processo, la lealtà del contraddittorio e la dignità dei soggetti che vi partecipano; il secondo opera sul distinto terreno della risposta penale alle offese alla reputazione funzionalmente connesse alla difesa. Le espressioni «sconvenienti od offensive» considerate dall'art. 89 c.p.c. non coincidono necessariamente con quelle lesive dell'altrui reputazione rilevanti ai sensi dell'art. 595 c.p., potendo le prime incidere sulle convenienze processuali anche senza integrare un'offesa penalmente rilevante. Cfr. Cass., Sez. V, 22 febbraio 2006, n. 6701, p. 3; Cass., Sez. V, 23 maggio 2024, n. 2052, pp. 5-6; C. ROSSI, nota a Cass., Sez. V, 23 maggio 2024, n. 20520, in *Cass. pen.*, 2025, fasc. 3, p. 834B ss. Sui doveri di lealtà e correttezza e sul carattere discrezionale della valutazione ex art. 89 c.p.c., cfr. C. ROSSI, nota a Cass., Sez. V, 23 maggio 2024, n. 20520, in *Cass. pen.*, 2025, fasc. 3, p. 834B ss; v. anche Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2021, n. 38730; cfr. IDEM, nota a Cass., Sez. V, 23 maggio 2024, n. 20520, cit., p. 834B ss., sull'apprezzamento discrezionale del giudice di merito circa la cancellazione ex art. 89 c.p.c cfr. IDEM, nota a Cass., Sez. V, 23 maggio 2024, n. 20520, cit., p. 834B ss.

[51] V. *infra*.

[52] Il medesimo principio è ribadito, sul versante civile, da Cass. civ., Sez. III, 22 novembre 2012, n. 20593, secondo cui la domanda risarcitoria proposta davanti a un giudice diverso deve essere dichiarata improponibile, poiché la competenza a decidere sul danno non patrimoniale derivante dalle offese coperte dall'art. 598 spetta esclusivamente al giudice della causa nella quale le frasi furono formulate, in quanto unico giudice idoneo a valutarne, alla conclusione del giudizio, il rapporto con la difesa e l'eventuale risarcibilità: Cass., Sez. V, 22 febbraio 2006, n. 6701, pp. 2-3; Cass. civ., Sez. III, 22 novembre 2012, n. 20593, p. 3. Quest'ultima qualifica come "improponibile" la domanda risarcitoria proposta davanti a giudice diverso da quello della causa nella quale furono formulate le espressioni offensive.

 Copyright © - www.quotidianolegale.it

Tale conclusione deve essere raccordata al fatto che, come sopra detto, sotto il profilo risarcitorio, la giurisprudenza circoscrive nettamente la sede nella quale una condanna in termini di obbligazione civilistica ai sensi dell'art. 598, comma 2 e dell'art. 89 c.p.c. può essere fatta valere. Il potere di condannare al risarcimento spetta solo al giudice della causa nella quale le espressioni offensive furono pronunciate o scritte, non anche al giudice del proscioglimento che applica l'immunità giudiziale[53]; ragion per cui il Tribunale di Bologna, nel caso di specie, riconoscendo la sussistenza dell'art. 598 c.p., aveva provveduto a revocare le statuizioni civili adottate in precedenza.

Nel caso concreto, quindi, la divergenza non trascurabile che interessa le due fattispecie non era sufficiente, da sola, a fondare l'interesse alla diversa qualificazione in quanto il ricorrente, secondo la Cassazione, non aveva indicato quale concreto svantaggio processuale l'applicazione dell'art. 51 c.p. avrebbe consentito di rimuovere, né quale ulteriore risultato favorevole avrebbe potuto conseguire.

La conclusione cui si perviene va dunque intesa con riferimento all'interesse concretamente prospettato nel giudizio, senza che da essa debba inferirsi una generale equivalenza degli effetti riconducibili agli artt. 51 e 598 c.p., tantomeno sul terreno dogmatico.

Passando, infine, al quarto motivo di ricorso, che riguarda un profilo, quello della condanna alla rifusione delle spese processuali, posto a margine nell'economia del presente commento, lo stesso merita comunque un cenno perché dà però modo di approfondire ulteriormente come la Cassazione concepisca l'interesse all'impugnazione.

Nell'ottica della Corte, infatti, il motivo circa l'omesso esame richiesto dalla parte ai sensi dell'art. 541, comma 2, c.p.p. costituisce una riprova particolarmente significativa della bontà del risultato cui la stessa giunge nell'escludere l'interesse all'impugnazione con riguardo al motivo che si è sopra esaminato, con cui il ricorrente invocava il riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 51 c.p.

A differenza del primo motivo – considerato, come gli altri, inammissibile dalla Corte – l'ultimo motivo, relativo alla mancata considerazione della richiesta ex art. 541, comma 2, c.p.p., viene infatti ritenuto fondato: l'imputato aveva chiesto la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali già nell'originario atto di appello e aveva reiterato la richiesta nelle memorie depositate dopo l'annullamento con rinvio, ma il Tribunale aveva omesso qualsiasi pronuncia sul punto.

Sennonché, come la Corte precisa espressamente, ai fini dell'operatività dell'art. 541, comma 2, c.p.p. non incide in alcun modo la differente qualificazione ai sensi dell'art. 598 c.p. o 51 c.p.: ulteriore conferma, nella prospettazione del giudice nomofilattico, dell'irrilevanza di quanto lamentato con il primo motivo di ricorso.

Rispetto all'art. 541, comma 2, c.p.p. – sottolinea la Corte – diversamente da quanto accade rispetto alla richiesta di riqualificare l'art. 598 c.p. *sub specie* di art. 51 c.p., l'utilità dell'impugnazione sarebbe immediatamente individuabile: la pronuncia può incidere concretamente sulla posizione patrimoniale dell'imputato, attraverso l'eventuale condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute.

La diversità strutturale tra art. 51 e art. 598 non viene quindi negata, ma ciò che conta, ai fini dell'interesse all'impugnazione, è se il passaggio dall'una all'altra qualificazione sia idoneo a modificare la concreta posizione giuridica del ricorrente.

Nel caso dell'art. 541, comma 2, c.p.p. una conseguenza giuridicamente apprezzabile esiste, mentre rispetto alla diversa qualificazione della non punibilità nel caso di specie lo stesso interesse non si ravvisa.

La formula dei «piani diversi» su cui operano le norme di cui agli artt. 598 e 51 c.p., che, come si è visto, letta nella genealogia giurisprudenziale da cui proviene, sembra tutt'altro che neutra rispetto

[53] L'art. 538, comma 1, c.p.p. («*quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta a norma degli articoli 74 e seguenti*») consente al giudice penale di decidere sulla domanda risarcitoria quando pronuncia sentenza di condanna; quindi il proscioglimento ex art. 598, comma 1 impedisce a quel giudice di condannare al risarcimento; cfr., per un tale collegamento, l'articolazione argomentativa di Cass., Sez. V, 22 febbraio 2006, n. 6701.

 Copyright © - www.quotidianolegale.it

al problema dogmatico della natura giuridica, e la conclusione sul difetto di interesse non appaiono quindi in tensione.

Se da un lato la comune matrice difensiva che avvicina l'art. 598 all'art. 51 c.p. non oblitera la diversità di struttura e i differenti presupposti applicativi dei due istituti, allo stesso tempo, tale diversità non assume necessariamente rilievo in ogni concreta vicenda processuale: la Corte non afferma un'equivalenza generale tra immunità giudiziale ed esercizio del diritto di difesa, ma verifica se la diversa qualificazione sia idonea, rispetto alla specifica conseguenza dedotta dal ricorrente, a modificarne concretamente la posizione giuridica.

Copyright © - www.quotidianolegale.it